

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE ARTIGIANATO UIL VENETO”

Titolo I **Costituzione e Scopi**

Art. 1- Denominazione, sede e durata

È costituita l'“Associazione Artigianato Uil Veneto”. L'Associazione, ha sede in Venezia - Mestre, con la possibilità di creare, per funzioni operative o di rappresentanza, altre sedi in Veneto.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, nel settore dell'Artigianato Veneto e della UIL, ha come oggetto l'assistenza, la consulenza, la compilazione di pratiche provenienti da Enti Bilaterali, nonché attività di sviluppo, proselitismo e rappresentanza in ambito sindacale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o condividere in locazione o comodato beni mobili ed immobili, fare accordi con altre Associazioni e terzi in genere nonché svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 3 - Ammissione dei soci

Possono essere soci dell'Associazione solo tutti gli Enti e le persone giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto e dovranno essere scelti tra gli Enti e Società facenti capo genericamente alla UIL e sottoscrittori di contratti in materia di artigianato e bilateralità.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci.

4.1 I soci sono, inizialmente, quelli indicati nell'articolo 1 dell'atto costitutivo;

4.2 L'esercizio dei diritti sociali (elettorato attivo e passivo, elezione degli organi sociali, approvazione e modifiche dello statuto) spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire effettività del rapporto medesimo. Le quote associative e i contributi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

4.3 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi.

4.4 Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il

richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione dell'Assemblea, la quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Le decisioni dell'Assemblea sono inappellabili.

Art. 5 — Quota Associativa

Il Consiglio direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a. per mancato pagamento della quota associativa;
- b. per esclusione decisa dall'Assemblea in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
- c. qualora venga dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale, interdetto o inabilitato o, in caso di ente, il medesimo risulti cessato.

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Revisore unico.

Potrà essere inoltre costituito un Comitato Tecnico Scientifico e ci si potrà avvalere di un organo di controllo, costituito da un Revisore unico, avente i requisiti di legge

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta da Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario. In caso di assenza di questi

ultimi dal delegato nominato dall'Assemblea.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- ammettere nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- eleggere gli organi sociali;
- elegge l'organo di controllo;
- delineare il programma delle attività;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto,
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, la nomina di uno o più Liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso può esser redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

8.3. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

8.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, ivi compreso lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre

componenti, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario, la carica di Presidente spetta al Segretario generale pro-tempore della UIL Veneto, la carica di Vicepresidente spetta al Segretario regionale con delega all'artigianato pro-tempore della UIL Veneto, la carica di Segretario spetta al Tesoriere pro-tempore della UIL Veneto, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

Le cariche cessano contestualmente alla cessazione delle rispettive cariche all'interno di UIL Veneto.

I Consiglieri rimarranno in carica in regime di *prorogatio* sino a che non venga nominato il nuovo Segretario generale e/o il nuovo Tesoriere e/o il nuovo Segretario regionale con delega all'artigianato.

Il Consiglio direttivo potrà assegnare le deleghe per la migliore organizzazione e necessarie per la realizzazione dei progetti e delle funzioni.

9.2. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo;
- la redazione e l'approvazione di eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, e regolamentino anche l'interpretazione e quanto non regolamentato dal presente statuto, nel rispetto della legge.

La carica di Consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo stesso.

9.3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso può esser redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, due in caso di urgenza.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9.4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo. I componenti devono essere particolarmente qualificati e di comprovata esperienza e possono essere scelti dal Consiglio direttivo anche tra i non soci. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione ne sono membri di diritto.

Art. 14 - Revisore unico

Il Revisore unico, se nominato, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo altresì una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci

Il Revisore unico durerà in carica tre anni e decade alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 15 - I mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre che dal patrimonio iniziale conferito dai soci in sede di costituzione, dalle quote associative, da contributi erogati da Uil Veneto nell'ambito del sistema della bilateralità artigiana, da tutti gli altri contributi e da ogni altra elargizione, in beni e/o in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 16 - Rendiconto economico finanziario

16.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla formazione del

rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

16.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

16.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 17 – Trattamento dati personali

17.1 L'Associazione nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal precedente art. 2 e comunque tesi a realizzare gli scopi ivi indicati, si conforma alle norme in materia di protezione dei dati personali, sensibili e non, in conformità al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni, nonché al Regolamento europeo 2016/679 (cd. GDPR).

In particolare, la Associazione Sicurezza tratta i dati personali, anche particolari, di cui sia Titolare, per le sole finalità strettamente connesse all'esercizio della propria attività ed al perseguimento degli scopi statutari di tutela dell'interesse al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy, nonché dal “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'art.21, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2018 n.101”, adottato dal Garante per la protezione dei dati in data 5 giugno 2019.

17.2 I dati personali riferiti ad associati e aderenti o a soggetti che ricoprono cariche statutarie all'interno della Associazione o delle associazioni socie e/o aderenti o che svolgano funzioni di rappresentanza a qualunque titolo, ovvero che abbiano anche solo manifestato il loro interesse a svolgere un ruolo di più attiva partecipazione alla vita della Associazione, possono essere comunicati agli altri soci e aderenti o a loro associati - anche in assenza del consenso degli interessati - allo scopo di garantire una maggiore trasparenza nei confronti di soci, aderenti e/o loro associati in ordine all'attività ed al funzionamento della Associazione e della sua struttura, consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa e favorire la promozione e la realizzazione in ambito regionale di tutte le iniziative e le azioni tendenti al perseguimento degli scopi statutari poste in essere dalla Associazione.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.